

sep. 192/2016

DELIBERAZIONE N. 22/2016

COMUNE DI CONCA CASALE

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione del Piano esecutivo di gestione semplificato, piano della performance e delle risorse e degli obiettivi per il periodo 2016-2018 – esercizio 2016.

l'anno duemilaSEDICI, addì 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 22:00 in cont. nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Sindaco	Bucci Luciano	X	-
Vice Sindaco	Cioffi Daniele	X	-
Assessore	Prete Chiara	X	-
TOTALI		3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Bucci assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI l'art. 107 del d.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIAMATI altresì

- l'art. 109, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 2001, n. 448;

VISTO l'articolo 169 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, il quale prevede che:

Art. 169. Piano esecutivo di gestione.

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

VISTO altresì l'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance

dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.

4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai responsabili che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

CONSIDERATO che si rende necessario individuare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale; PRESO ATTO che il "piano della performance" è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in base al D.Lgs. 150/2009 si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai cittadini, ai soggetti interessati;

EVIDENZIATO che, ai sensi del richiamato articolo 169, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. ~~06~~ del ~~17.07~~/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. ~~10~~ del ~~17.07~~/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

RILEVATO che questo Comune, avente una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è tenuto all'adozione del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm. ed ii., secondo cui, pur essendo il PEG uno strumento obbligatorio per le sole Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ne è comunque auspicabile l'adozione sia pure in forma semplificata anche nei Comuni con popolazione inferiore;

PRESO ATTO che ai sensi del richiamato principio contabile applicato il PEG costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione nonché lo strumento attraverso cui si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione di un PEG semplificato:

- ai fini della ripartizione, per quanto riguarda l'entrata, delle tipologie in categorie ed in articoli e,

per quanto riguarda la spesa, dei programmi in titoli, macroaggregati e capitoli, ai sensi dell'articolo 165 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

- nonché ai fini all'assegnazione ai responsabili di area degli obiettivi gestionali per l'attuazione degli obiettivi strategici e dei programmi stabiliti con il Documento Unico di Programmazione (DUP) unitamente alle risorse finanziarie, strumentali ed umane occorrenti per il conseguimento dei medesimi obiettivi;

DATO ATTO che:

- la definizione degli obiettivi di gestione e l'assegnazione delle relative risorse è stata concordata tra i responsabili di servizio e la Giunta Comunale;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

ACCERTATO che il PEG semplificato coincide con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell'ente;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dell'allegato PEG semplificato per il periodo 2016/2018 contenente il piano della performance, piano dettagliato degli obiettivi e l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai responsabili di servizio necessarie per il conseguimento degli stessi;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il d.Lgs. n. 150/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 169 del d.Lgs. n. 267/2000, l'allegato PEG semplificato per il periodo 2016/2018 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.Lgs. n. 150/2009 ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

- il PEG semplificato coincide con le previsioni finanziarie del bilancio e, per il primo anno, contiene anche le previsioni di cassa;
- gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con i programmi, piani ed obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nel bilancio di previsione e negli altri documenti programmatici dell'ente;
- le risorse assegnate ai Settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell'ente sono adeguate agli obiettivi prefissati;
- l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei responsabili di servizio, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano Esecutivo di Gestione semplificato;

3) di sottoporre i responsabili di servizio a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati;

4) di trasmettere il presente provvedimento:

- ai titolari di posizione organizzativa;
- al Nucleo di Valutazione;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di rispettare le previsioni normative in materia

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole
Li 30.11.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Luciano BUCCI

REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole
Li 30.11.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Luciano BUCCI

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Luciano Bucci



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sara Mollichelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Li ~~30.11~~ 30.11.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sara Mollichelli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 il giorno

- ☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
☐ poiché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Li 30.11.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sara Mollichelli